



**OGGETTO:** Importi anno 2023 pensioni e indennità INVCIV ciechi civili

con **circolare n.135 del 22 dicembre 2022 - Rinnovo pensioni 2023** l'INPS ha reso noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l'anno 2023.

**Aumenti in percentuale, previsionali per il 2023:** in via provvisoria sono aumentati i limiti reddituali del 5,1 per cento, gli importi delle pensioni cat. INVCIV del 7,3 per cento mentre quelli delle indennità speciale e di accompagnamento vengono incrementati dell'1,31 per cento.

Il rinnovo delle prestazioni assistenziali è stato effettuato sulla base della **differente normativa** vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d'invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per l'anno 2023, ex DM del 10 novembre 2022, GU n. 271 del 19/11/2022); dall'altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell'indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro.

**Pensione e indennità per ciechi civili**

Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: **euro 17.920,00**

Pensione per i ciechi assoluti **maggioresni** ricoverati gratuitamente a carico del SSN e per i ciechi parziali ventesimisti **minorenni e maggioresni**: **euro 313,91**

Pensione per i ciechi assoluti **maggioresni** non ricoverati: **euro 339,48**

Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: **euro 8.615,46**

Assegno a vita a esaurimento: **euro 232,99**

Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: **euro 959,21\***

Indennità speciale per ciechi parziali: **euro 217,64\***

(\*) **le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.**

**Nota bene: in assenza di specifica, l'INVCIV di riferimento spetta sia ai maggioresni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.**

Richiamiamo l'attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili

**Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 135/2022, Allegato INPS, p. 22 e a seguire pp. 37 e ss.). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili parziali e assoluti che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. "Incremento al milione" per i ciechi civili assoluti (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).**

Ricordiamo che i limiti reddituali per le maggiorazioni sociali si calcolano in modo differente e più restrittivo. Ad esempio, l'assicurato cieco assoluto a partire dai 18 anni, può richiedere l'incremento al milione della pensione di cecità (per il 2023, fino a euro 700,18), qualora il suo reddito personale lordo non superi euro **9.102,34**; se coniugato, il limite reddituale deve essere inferiore a **euro 15.644,85\***

(\*) **Non concorrono al calcolo reddituale** i seguenti redditi:

- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;



- l'indennità di accompagnamento;
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

Al riguardo, come ogni anno, abbiamo simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati, che danno diritto all'incremento della loro **pensione cat. INVCIV**. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile (parziale o assoluto) e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.

In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l'interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall'INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV. **Nota bene:** Nonostante i meccanismi dell'INPS, che dovrebbero garantire in automatico il pagamento delle maggiorazioni sociali laddove spettanti, è bene sapere che, in caso di disallineamento è necessario presentare all'Ente previdenziale la **domanda di ricostituzione reddituale per altro**, avendo premura di allegare **un AP70 ex novo**, che sia debitamente compilato nei redditi "altri" percepiti sia dal titolare della prestazione cat. INVCIV, che dal coniuge. In assenza di redditi diversi da quelli da Casellario pensioni, oltre all'AP70 si consiglia di esibire all'INPS anche una **dichiarazione dell'interessato**, a mezzo della quale, sotto la propria responsabilità, dichiara di non percepire altri redditi, oltre a quelli già conosciuti all'INPS.

**Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (INPS, circolare n. 135/2022, par. 9.1).**

I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione **conservano tutti i diritti acquisiti** in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell'anno 2023, risulti memorizzata nel *database* una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.

**Rilascio di un nuovo servizio per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria (INPS, messaggi n. 3315 del 01/10/2021 e n. 2518 del 21/06/2022. Messaggio in mailing-list UICI del 22/06/2022)**

I cittadini che presentano prime istanze o aggravamenti di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità possono allegare la documentazione sanitaria necessaria **immediatamente dopo avere acquisito la domanda** facendo *click sul pulsante "Allega documentazione sanitaria"* all'interno del profilo INPS. Detta documentazione sarà accettata *online* solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per documento. Tale nuovo servizio consente alle commissioni mediche INPS di:

- **snellire il procedimento di verifica sanitaria in ottemperanza all'art. 29-ter del decreto-legge n. 76/2020, in materia di semplificazione amministrativa;**
- agevolare l'accertamento nei casi di pazienti particolarmente gravi per i quali il recarsi a visita diretta potrebbe essere particolarmente disagiata;
- implementare una modalità accertativa, prevista da specifica norma, che tenga conto dell'attuale contesto pandemico.

La documentazione trasmessa *online* sarà resa disponibile alla commissione medica INPS, che potrà pronunciarsi con l'emissione di un verbale agli atti che verrà poi trasmesso al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o



non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, la medesima commissione medica potrà convocare a visita diretta l'interessato.

**Sospensione automatica delle prestazioni (INPS, messaggio n. 4315 del 30/11/2022)**

L'INPS ha implementato la sospensione delle prestazioni cat. INVCIV, in occasione di:

- assenza a visita di revisione;
- revoca sanitaria su visita di revisione
- sospensione per irreperibilità comunicata dall'ultimo Comune di residenza;

Tale sospensione automatica interessa anche i minori, che potranno vedersi sospendere il pagamento dell'indennità di frequenza nel periodo estivo, in quest'ultimo caso, attraverso l'acquisizione d'ufficio, da parte dell'INPS, delle informazioni relative alla frequenza scolastica, contenute negli archivi del Ministero dell'Istruzione. Ciò, a meno che il minore non venga seguito da centri estivi di recupero e/o riabilitazione, per cui sarà necessario che la famiglia informi preventivamente l'INPS, in modo da evitare la sospensione dell'indennità di frequenza.

Eventuali criticità derivanti dall'adozione del processo automatizzato potranno essere segnalate alla casella di posta elettronica [verificaprestazioniassistenzialiINVCIV@inps.it](mailto:verificaprestazioniassistenzialiINVCIV@inps.it).